



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte*  
*Ufficio IX Ambito territoriale per la provincia di Cuneo*

C.so A.De Gasperi, 40 – 12100 CUNEO – tel 0171/318.411 – fax 0171/318.506  
Area B – Ufficio pensioni

Prot. 605

Cuneo, 28.01.2013

Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola

LORO SEDI IN PROVINCIA

OGGETTO: Richieste di trattenimento in servizio oltre i limiti di età e risoluzioni d'ufficio del rapporto di lavoro al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio.

Come noto alle SS. LL., la Circolare ministeriale n. 98 del 20 dicembre 2012 tratta anche quest'anno delle richieste di trattenimento in servizio oltre i limiti di età (nella sezione "Applicazione dell'art. 72 comma 7 della legge 133/2008") e delle risoluzioni d'ufficio del rapporto di lavoro al raggiungimento dell'anzianità massima (nella sezione "Applicazione art. 72 comma 11 della legge 133/2008"); l'argomento è ripreso anche dalla circolare regionale n. 18 del 18 gennaio.

Si espongono le linee che questo ufficio intende seguire per le due tipologie di cessazioni, nel rispetto delle citate disposizioni.

1) - Richieste di trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

Innanzitutto si precisa che corre l'obbligo di accoglimento per le istanze prodotte dal personale che non ha ancora raggiunto il requisito per il diritto a pensione.

Per gli altri casi lo scrivente ufficio, nel relazionare all'Ufficio Scolastico Regionale, al quale è affidata la competenza in merito all'accoglimento, chiederà che vengano accolte quelle prodotte dal personale che, pur maturando il diritto al trattamento di quiescenza, ha un'anzianità pensionistica così ridotta da dar luogo ad un trattamento economico di pensione molto basso; la richiesta verrà trasmessa alla competente Direzione Generale anche in presenza di situazioni di esubero. Si cita, a titolo di esempio, il caso delle donne che avevano il minimo al 31.12.2011 con soli 15/20 anni (perchè avevano più di 61 anni di età, requisito allora richiesto per la pensione di vecchiaia), o anche il caso di chi, uomo o donna, matura entro il 31 agosto 2013 i nuovi requisiti di 66 anni e 3 mesi di età e ha diritto a pensione con soli 20 anni di servizio.

Per le persone che invece raggiungono un'anzianità pari o superiore ai 35 anni, questo ufficio esprimerà parere negativo, nell'ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario

2) - Risoluzioni d'ufficio del rapporto di lavoro al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio.

La C.M. n. 98 del 20.12.2012 dispone che possano essere operate le risoluzioni del rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 72, comma 11, della legge 133/2008, previo preavviso di sei mesi, per le seguenti casistiche, che si trascrivono:

a) “ ... al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva...omissis... nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011”;

b) “... al compimento, entro il 31 agosto 2013, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 5 mesi per le donne o 42 anni e 5 mesi per gli uomini” (in questo caso la cessazione non può essere disposta d'ufficio per il personale che, essendo di età inferiore ai 62 anni, ha un'anzianità pensionistica che non deriva esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro ed incorrerebbe pertanto nella penalizzazione economica prevista dalla legge 214 del 23.12.2011).

Questo ufficio intende operare la risoluzione d'ufficio per tutte le persone che saranno riscontrate in possesso dei citati requisiti, a prescindere dal fatto che appartengano o meno a qualifiche o classi di concorso in esubero, per favorire l'occupazione del personale precario.

Si invitano le SS.LL. a trasmettere a questo ufficio eventuali pareri difformi e/o suggerimenti.

f.to IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SCOLASTICO  
(Dott. Giuseppe BORDONARO)